



TRIBUNALE DI PARMA

Composizione crisi da sovra indebitamento n°20/2016-promossa da CRISU Alina

Il Giudice Delegato, Dott. Pietro Rogato, ha emesso il seguente DECRETO

- Letto il Piano del consumatore ex L. 03/2012 depositato dalla ricorrente Crisu Alina **nata a Iasi (Romania) cod.fisc. :CRSLNAC51Z129O, res.te a Parma**, -rapp.ta e difesa dall' Avv. Vincenzo Ziccardi. in data 30 settembre 2016;
- visto il proprio decreto del 1 giugno 2016 con il quale nominava, ai sensi della predetta legge, quale professionista con i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi, il Dott. Stefano Traversa (detto "O.C.C.");
- letta la "Relazione ed attestazione dell'O.C.C." allegata alla proposta ex art. 9 della L. 03/2012;
- rilevato che il piano è stato depositato da soggetto consumatore, non assoggettato né assoggettabile a procedure concorsuali, trattandosi di privato non esercente attività d'impresa o professionale;
- rilevato che sussiste un evidente stato di sovraindebitamento della Ricorrente, che l'articolo 6 della LCC definisce quale una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, in quanto nella fattispecie in esame, si è riscontrata l'assenza di attivo patrimoniale, la presenza di un unico flusso finanziario, di circa Euro 1.400/mese, generato dallo stipendio della Ricorrente per la propria attività lavorativa di infermiera, peraltro già gravato da piccolo credito pignoratizio, e la sussistenza di debiti scaduti ed esigibili per complessivi Euro 200.703,50;
- rilevato che la Proposta contenuta nel piano del consumatore, prevede il soddisfacimento delle ragioni di credito dei creditori, senza formazione di classi, attraverso un "(...) *accordo di ristrutturazione della crisi, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i creditori, (...) il pagamento integrale delle spese di giustizia, in prededuzione e di procedura; il pagamento integrale dei creditori privilegiati; il pagamento in misura percentuale dei creditori chirografari, in una percentuale indicativa del 11,00%, mediante un Piano che prevede l'ottenimento da parte di ALINA CRISU di un prestito a titolo personale (...)*" e che

prevede “ai sensi dell’art. 7 comma 1 il pagamento dei creditori, nella misura indicata nella Proposta, (...) entro sessanta giorni dalla data di omologa ex art. 12bis (...)”;

- rilevato che non risultano atti in frode ai creditori;
- rilevato che il Ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali, che non ha mai fatto ricorso ad alcuna delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla predetta legge, che non risultano adottati provvedimenti ex artt. 14 e 14bis della L. 03/12 e che la documentazione in atti consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della Ricorrente;
- rilevato che il Piano risulta sottoscritto dal terzo che consente il conferimento delle risorse finanziarie necessarie per assicurarne l’attuabilità;
- rilevato che la proposta contiene la ricostruzione posizione fiscale della Ricorrente e contenziosi in essere;
- rilevato che unitamente alla proposta sono stati depositati l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, l’elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, la documentazione fiscale richiesta, l’attestazione sulla fattibilità del piano da parte dell’OCC, l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia ed infine la relazione dell’OCC ex art. 9 comma 3bis L. 03/12;

P.Q.M.

visti gli artt. 7, 8, 9, e 12bis della citata legge


FISSA

ai fini dell’omologa del piano del consumatore, l’udienza del **22/novembre/2016,ore 11,30** innanzi a sé per la comparizione del debitore ricorrente e dei creditori,

DISPONE

che l’O.C.C. notifichi copia della proposta e del presente decreto ai creditori ed al ricorrente a mezzo PEC, ovvero raccomandata A.R., almeno trenta giorni prima della suddetta udienza e che curi la pubblicità della proposta e del presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet delle procedure concorsuali del Tribunale di Parma: www.fallimentiparma.com.

Parma, 3 ottobre 2016



Il Giudice delegato
Dott. Pietro Rogato

